

Allegato "A" al numero 31235

Statuto

MOCI COSENZA APS

ART. 1

(Denominazione, sede e durata)

Dall'esperienza nata a Cosenza nell'anno 2006 dal Movimento Cooperazione Internazionale con sede legale in Reggio Calabria via Pio XI trav. Putorti 18, è costituita fra i presenti, ai sensi del *Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117* e, in quanto compatibile, del *Codice civile* e relative disposizioni di attuazione, una *associazione* avente la seguente *denominazione*: "MOCI COSENZA" con sede *legale* nel Comune di Cosenza in via Popilia 39, e con *durata illimitata*.



Eventuali variazioni della sede legale, nell'ambito dello stesso comune, non comportano modifiche statutarie.

L'associazione può istituire sedi distaccate che contribuiscano alla vita associativa con apposita delibera dell'assemblea – su proposta dell'organo amministrativo che ne determina l'autonomia amministrativa e organizzativa.

L'Associazione si obbliga ad utilizzare in qualsivoglia manifestazione o pubblicazione esterna l'acronimo ETS (Ente del Terzo Settore) e APS (Associazione Promozione Sociale) successivamente all'iscrizione della stessa nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS).

ART. 2

(Scopo, finalità)

Il MOCI COSENZA APS non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale, di una o più attività di interesse generale ai sensi dell'art. 5 del CTS, in forma di azione volontaria o di erogazione gratuita di denaro, beni o servizi, o di mutualità o di produzione o scambio di beni o servizi.

Nello specifico l'associazione ha lo scopo di:

- promuovere, sostenere e svolgere progetti di cooperazione Internazionale e di educazione di sviluppo;
- promuovere l'accoglienza umanitaria e l'integrazione sociale dei migranti contrastando ogni forma di abuso e discriminazione; Promuovere iniziative e percorsi culturali, che caratterizzandosi come esperienze di socializzazione e confronto tra le diverse comunità migranti e tra queste ed i cittadini italiani, contribuiscano ad alimentare una cultura " dell'accoglienza" ed un effettivo senso di reciprocità e solidarietà;

- Promuovere il diritto all'istruzione e favorire una scuola inclusiva e

partecipata, contrastando e l'abbandono scolastico e formativo dei minori

anche attraverso la sensibilizzazione di tutta la comunità educante;

- promuovere la tutela e la salvaguardia dell'ambientale;
- Contrastare e prevenire ogni forma di violenza sia fisica che psicologica, con particolare attenzione a quella di genere;

Nello specifico l'associazione ha le seguenti finalità :

- sensibilizzare l'opinione pubblica sulle disuguaglianze nord/sud del mondo;
- Elaborare e gestire progetti di sviluppo nei paesi del sud del mondo;
- Selezionare, formare e inviare personale tecnico a qualsiasi titolo, per i progetti di cooperazione internazionale ai sensi della legge n.125/2014;
- stimolare nella scuola attività di educazione allo sviluppo e alla solidarietà internazionale;
- favorire un clima di accoglienza per i migranti presenti in Italia;
- promuovere e sostenere iniziative atte favorire l'interscambio e la collaborazione interculturale a livello locale, nazionale e internazionale;
- Organizzare corsi di formazione per docenti, dirigenti di scuola di ogni ordine e grado;
- Promuovere i diritti dei migranti, contrastando ogni forma di discriminazione, abuso e pregiudizio dando particolare attenzione a tutte le minoranze in particolare quella rom;
- Favorire e promuovere tutte le iniziative atte alla prevenzione e di lotta all'esclusione, al razzismo, alla xenofobia, all'intolleranza, al disagio, all'emarginazione, alla solitudine delle categorie svantaggiate quali donne, migranti, ex detenuti, diversamente abili, disoccupati;



- Promuovere percorsi di messa alla prova o di restituzione sociale, per minori e adulti in carico ai servizi sociali dei rispettivi tribunali (UEPE – USSM)
- Promuovere la cultura della convivenza civile, delle pari opportunità dei diritti, delle differenze culturali, etniche, religiose e di genere, della tutela delle diversità linguistiche;
- Promuovere una società multiculturale, dove diversità e interculturalità siano una risorsa e non un problema, anche attraverso percorsi di accoglienza in collaborazione con enti pubblici e privati;
- Favorire e sostenere la formazione di persone svantaggiate in particolare dei migranti anche attraverso l'utilizzo di tirocini formativi e di percorsi di inserimento lavorativi in collaborazione con aziende pubbliche e private;
- Promuovere attività di accoglienza e sostegno ai migranti e ai rifugiati, anche attraverso la gestione di progetti SPRAR;
- Promuovere il protagonismo e l'autoorganizzazione dei migranti, favorendo in particolare tutte quelle iniziative che rendano gli stessi protagonisti in progetti di sviluppo nei paesi di origine (Co-Sviluppo);
- Promuovere la cultura della legalità e la lotta alle mafie, a tutte le criminalità organizzate e agli abusi di potere, anche attraverso l'uso di beni confiscati;
- Favorire la realizzazione di una società eco-sostenibile, che faccia della difesa e della salvaguardia dell'ambiente la base di una società e di un'economia sostenibile anche attraverso la promozione di percorsi di sensibilizzazione della società civile sullo sviluppo sostenibile ed il sostegno ad una cultura del riciclo e riuso dei materiali;
- Favorire e sostenere tutte le forme di finanza etica, che favoriscono un uso

responsabile e sociale del denaro, non speculativo e al servizio dell'uomo;

- Promuovere tutte le forme di consumo critico, valorizzando le pratiche della filiera corta, delle botteghe del commercio equo e solidale, dei Gruppi di Acquisto Solidale (GAS), dell'open Source e software libero;
- Promuovere il diritto all'istruzione, contrastando la dispersione scolastica e favorendo la formazione e l'educazione permanente sviluppando corsi di formazione interculturali e di didattica attiva per l'inclusione scolastica;
- Promuovere e sviluppare didattica e curricula interculturali, con particolare riguardo alla formazione del personale della scuola di ogni ordine e grado, funzionari, impiegati e operatori, pubblici e privati, al fine di garantire l'accoglienza, il rispetto, la piena tutela e l'applicazione dei diritti del fanciullo;
- Promuovere il turismo responsabile e sostenibile, come forma di approfondimento e arricchimento della conoscenza delle persone e dei territori, nel rispetto dell'ambiente e delle comunità;
- Promuovere la mobilità e gli scambi interculturali, campi lavoro e di formazione, stage in Italia e all'estero;

L'associazione non dispone *limitazioni* con riferimento alle condizioni economiche e *discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati* e non prevede il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa.

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del terzo settore, *attività diverse* da quelle di interesse generale, *secondarie e strumentali* rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale.

L'associazione può esercitare anche attività di *raccolta fondi* attraverso la richiesta a *terzi* di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità,



trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

ART. 3

(Attività)

- 1) Per la realizzazione degli scopi e delle finalità di cui all'art.2 e nell'intento di agire a favore di tutta la collettività, l'associazione svolge le seguenti attività di interesse generale di seguito richiamate con le corrispondenti lettere dell'art.5, comma 1, del Codice del Terzo Settore (CTS):
 - a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;
 - d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
 - e) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi, nonché alla tutela degli animali e prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991, n. 281;
 - f) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;
 - g) formazione universitaria e post-universitaria;
 - h) ricerca scientifica di particolare interesse sociale;

i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di

interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

k) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;

l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;

n) cooperazione allo sviluppo, ai sensi della legge 11 agosto 2014, n. 125, e successive modificazioni;

o) attività commerciali, produttive, di educazione e informazione, di promozione, di rappresentanza, di concessione in licenza di marchi di certificazione, svolte nell'ambito o a favore di filiere del commercio equo e solidale, da intendersi come un rapporto commerciale con un produttore operante in un'area economica svantaggiata, situata, di norma, in un Paese in via di sviluppo, sulla base di un accordo di lunga durata finalizzato a promuovere l'accesso del produttore al mercato e che preveda il pagamento di un prezzo equo, misure di sviluppo in favore del produttore e l'obbligo del produttore di garantire condizioni di lavoro sicure, nel rispetto delle normative nazionali ed internazionali, in modo da permettere ai lavoratori di condurre un'esistenza libera e dignitosa, e di rispettare i diritti sindacali, nonché di impegnarsi per il contrasto del lavoro infantile;

p) servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto



legislativo recante revisione della disciplina in materia di impresa sociale, di

cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), della legge 6 giugno 2016, n. 106;

q) alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008, e successive modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi;

r) accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti;

s) agricoltura sociale, ai sensi dell'articolo 2 della legge 18 agosto 2015, n. 141, e successive modificazioni;

t) organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche;

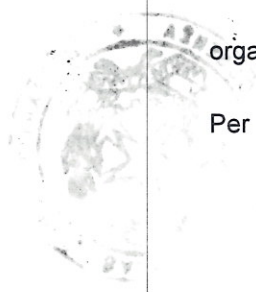
u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;

v) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;

w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;

z) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.

Per la realizzazione delle sue indicate attività di interesse generale,



l'associazione potrà, a titolo esemplificativo e non esecutivo:

- Organizzare la formazione di operatori i quali, ispirandosi a alla crescita sociale e/o economica, si impegnino a lavorare come volontari o cooperanti nei paesi in via di sviluppo per cooperare alla crescita sociale ed economica dei medesimi;
- Sviluppare la formazione professionale nei PVS degli operatori locali per facilitare una loro diretta e progressiva assunzione di responsabilità, in ordine ad un autentico sviluppo, in tutti i settori della vita sociale ed economica;
- Assistere i volontari/cooperanti che operano nei PVS con iniziative atte a sostenere concretamente la loro attività ed a favorire il loro reinserimento al rientro dal servizio;
- Promuovere il volontariato a breve e lungo termine, tramite la promozione di campi lavoro, servizio civile universale, corpi civici di pace, corpo europeo di solidarietà, scambi giovanili internazionali;
- Attivare spazi di sostegno (morale, materiale, psicologico ecc.) per donne vittime di violenza;
- Attivare corsi di scolarizzazione per bambini, ragazzi e adulti, per contrastare l'abbandono e la dispersione scolastica;
- Promuovere, anche attraverso la raccolta e distribuzione di oggetti riutilizzabili, raccolte fondi e campagne di sensibilizzare per una cultura del riciclo e riuso;

2) Il consiglio Direttivo dell'associazione può individuare, successivamente, attività diverse strumentali e secondarie rispetto a quelle di interesse generale ai sensi dell'art. 6 del CTS.

ART. 4



(Ammissione e numero degli associati)

Il *numero* degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dalla Legge.

Possono aderire all'associazione le *persone fisiche* e gli *enti* del Terzo settore o senza scopo di lucro che condividono le finalità della stessa e che partecipano alle attività dell'associazione con la loro opera, con le loro competenze e conoscenze.

Chi intende essere *ammesso* come associato dovrà presentare all'Organo Amministrativo una *domanda scritta* che dovrà contenere:

- l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale nonché recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica;
- la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;

L'Organo Amministrativo delibera sulla domanda secondo *criteri non discriminatori*, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte.

La deliberazione di ammissione deve essere *comunicata* all'interessato e *annotata*, a cura dell'Organo Amministrativo, nel libro degli associati.

L'Organo amministrativo deve, entro 60 giorni, motivare la *deliberazione di rigetto* della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dall'Organo amministrativo, chi l'ha proposta può entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea o un altro organo eletto dalla medesima, che deliberano sulle domande non accolte, se non appositamente convocati, in occasione della loro successiva convocazione.

Lo status di associato ha carattere *permanente* e può venire meno solo nei casi

previsti dall'art. 5. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio,

introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

ART. 5

(Diritti e obblighi degli associati)

Gli associati hanno il *diritto* di:

- eleggere gli organi associativi e di essere eletti negli stessi;
- essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
- frequentare i locali dell'associazione;
- partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall'associazione;
- concorrere all'elaborazione ed approvare il programma di attività;
- essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione dei bilanci e consultare i libri associativi;

Gli associati hanno l'*obbligo* di:

- rispettare il presente Statuto e gli eventuali Regolamenti interni;
- svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto;
- versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall'Assemblea;

ART. 6

(Perdita della qualifica di associato)

La qualifica di associato si perde per *morte, recesso o esclusione*.

L'associato che contravviene *gravemente* agli obblighi del presente Statuto, negli eventuali Regolamenti interni e nelle deliberazioni degli organi associativi, oppure arreca danni materiali o morali di una certa gravità all'associazione, può essere



escluso dall'associazione mediante deliberazione dell'Assemblea con voto segreto.

La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all'associato che potrà presentare le proprie controdeduzioni.

L'associato può sempre *recedere* dall'associazione.

Chi intende recedere dall'associazione deve comunicare in forma scritta la sua decisione all'Organo di amministrazione, il quale dovrà adottare una apposita deliberazione da comunicare adeguatamente all'associato.

La dichiarazione di recesso ha *effetto* con lo scadere dell'anno in corso, purché sia fatta almeno 3 mesi prima.

I *diritti di partecipazione* all'associazione non sono trasferibili.

Le somme versate a titolo di quota associativa *non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili*.

Gli associati che comunque abbiano cessato di appartenere all'associazione non hanno alcun diritto sul *patrimonio* della stessa.

ART. 7

(Organi)

Sono *organi* dell'associazione:

- l'Assemblea;
- l'Organo di amministrazione;
- il Presidente;
- l'Organo di controllo;

Ai sensi dell'articolo 24 del Codice del Terzo Settore tutti i membri dei vari organi, possono partecipare alle riunioni tramite strumenti telematici (*cd. streaming*) da remoto, che permettano l'identificazione certa del partecipante, la possibilità di ascoltare / vedere Chi interviene e, corrispettivamente, di essere ascoltato / visto.

ART. 8

(Assemblea)

Nell'Assemblea hanno *diritto di voto* tutti coloro che sono iscritti, da almeno 3 mesi, nel libro degli associati.

Ciascun associato ha *un voto*.

Ciascun associato può farsi *rappresentare* in Assemblea da un altro associato mediante *delega scritta*, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di 3 2 associati.

Si applicano i co. 4 e 5, art. 2372 del Codice civile, in quanto compatibili.

La *convocazione* dell'Assemblea avviene mediante comunicazione scritta, contenente il luogo, la data e l'ora di prima e seconda convocazione e l'ordine del giorno, spedita almeno 10 giorni prima della data fissata per l'Assemblea all'indirizzo risultante dal libro degli associati.

L'Assemblea si *riunisce* almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio di esercizio.

L'Assemblea deve essere inoltre convocata quando se ne ravvisa la *necessità* o quando ne è fatta *richiesta motivata* da almeno un decimo degli associati.

L'Assemblea ha le seguenti competenze *inderogabili*:

- *nomina e revoca i componenti degli organi associativi e, se previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;*
- *approva il bilancio di esercizio;*
- *delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi, ai sensi dell'art. 28 del Codice del terzo settore, e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;*
- *delibera sulla esclusione degli associati;*



- delibera sulle *modificazioni dell'Atto costitutivo o dello Statuto*;

- approva l'eventuale *regolamento dei lavori assembleari*;
- delibera lo *scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione* dell'associazione;
- delibera sugli *altri oggetti* attribuiti dalla Legge, dall'Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.

L'Assemblea è validamente costituita in *prima convocazione* con la presenza della metà più uno degli associati presenti, in proprio o per delega, e in *seconda convocazione* qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o per delega.

L'Assemblea *delibera* a maggioranza di voti. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno voto.

Per *modificare lo Statuto* occorre la presenza di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per deliberare lo *scioglimento dell'associazione* e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati.

ART. 9

(Organo di amministrazione)

L'Organo di amministrazione *opera* in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere, per gravi motivi, *revocato* con motivazione.

Rientra nella sfera di competenza dell'Organo di amministrazione tutto quanto non sia per Legge o per Statuto di pertinenza esclusiva dell'Assemblea o di altri organi associativi.

In particolare, e tra gli altri, sono *compiti* di questo organo:

- eseguire le deliberazioni dell'Assemblea;
- formulare i programmi di attività associativa sulla base delle linee approvate dall'Assemblea;
- predisporre il Bilancio di esercizio e l'eventuale Bilancio sociale;
- predisporre tutti gli elementi utili all'Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio;
- deliberare l'ammissione e l'esclusione degli associati;
- deliberare le azioni disciplinari nei confronti degli associati;
- stipulare tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative;
- curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell'associazione o ad essa affidati;

L'Organo di amministrazione è *formato* da un numero di componenti, compreso fra 3 e 7, nominati dall'Assemblea per la *durata* di 3 anni e sono *rieleggibili*.

La *maggioranza* degli amministratori sono *scelti* tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti associati: si applica l'art. 2382 Codice civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza.

L'Organo di amministrazione è validamente *costituito* quando è presente la maggioranza dei componenti.

Le *deliberazioni* dell'Organo di amministrazione sono assunte a maggioranza dei presenti.

Gli amministratori, entro 30 giorni dalla notizia della loro nomina, devono chiederne l'*iscrizione* nel Registro unico nazionale del terzo settore indicando, oltre alle informazioni previste nel co. 6, art. 26 del Codice del terzo settore, a quali di essi è attribuita la *rappresentanza* dell'associazione e precisando se disgiuntamente o



congiuntamente.

Il *potere di rappresentanza* attribuito agli amministratori è *generale*, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel suddetto Registro o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

ART. 10

(Presidente)

Il Presidente *rappresenta legalmente* l'associazione - nei rapporti interni ed in quelli esterni, nei confronti di terzi ed in giudizio - e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.

Il Presidente è *eletto* dall'Assemblea tra i propri componenti a maggioranza dei presenti.

Il Presidente *dura in carica* quanto l'Organo di amministrazione e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca, per gravi motivi, decisa dall'Assemblea, con la maggioranza dei presenti.

Almeno un mese prima della scadenza del mandato dell'Organo di amministrazione, il Presidente convoca l'Assemblea per la nomina del nuovo Presidente.

Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e l'Organo di amministrazione, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo a quest'ultimo in merito all'attività compiuta.

Il *Vice Presidente* sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

ART. 11

(Organo di controllo)

L'Organo di controllo, anche *monocratico*, è nominato al ricorrere dei requisiti

previsti dalla Legge.

I *componenti* dell'Organo di controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'Organo di controllo *vigila* sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei *principi* di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla *adeguatezza* dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso esercita inoltre il *controllo contabile* nel caso in cui non sia nominato un soggetto incaricato della Revisione legale dei conti o nel caso in cui un suo componente sia un revisore legale iscritto nell'apposito registro. L'organo di controllo esercita inoltre *compiti di monitoraggio* dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed *attesta* che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.

I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad *atti di ispezione e di controllo*, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ART. 12

(Revisione legale dei conti)

Se l'Organo di controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dalla Legge, l'associazione *deve* nominare un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.



ART. 13

(Patrimonio)

Il Patrimonio dell'associazione È costituito da:

- a) Beni mobili ed immobili che sono o diventeranno proprietà dell'associazione;
- b) Erogazioni donazioni o lasciti pervenuti all'associazione;
- c) Eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio;

Il patrimonio dell'associazione – comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate – è *utilizzato* per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

ART. 14

(Divieto di distribuzione degli utili)

L'associazione ha il *divieto di distribuire*, anche in modo *indiretto*, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

ART. 15

(Risorse economiche)

L'associazione può trarre le *risorse economiche*, necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento della propria attività, da *fonti diverse*, quali: quote associative, contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali, proventi da attività di raccolta fondi nonché dalle attività diverse da quelle di interesse generale, di cui all'art. 6 del Codice del Terzo settore.

ART. 16

(Bilancio di esercizio)

L'associazione deve redigere il *bilancio di esercizio* annuale e con decorrenza dal primo gennaio di ogni anno.

Esso è *predisposto* dall'Organo di amministrazione, viene *approvato* dalla Assemblea entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il bilancio e *depositato* presso il Registro unico nazionale del terzo settore.

ART. 17

(Libri)

L'associazione deve tenere i seguenti libri:

- libro degli *associati*, tenuto a cura dell'Organo di amministrazione;
- registro dei *volontari*, che svolgono la loro attività in modo *non occasionale*;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'*Assemblea*, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura dell'Organo di amministrazione;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'*Organo di amministrazione*, tenuto a cura dello stesso organo;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'*Organo di controllo*, tenuto a cura dello stesso organo;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni degli eventuali *altri organi associativi*, tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono.

Gli associati hanno *diritto di esaminare* i suddetti libri associativi.

ART. 18

(Volontari)

- I *volontari* sono *associati* che per loro libera scelta svolgono, per il tramite



dell'associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a

disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.

La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività dei volontari *non può essere retribuita* in alcun modo, neppure dai beneficiari.

- Ai volontari possono essere *rimborsate* dall'associazione soltanto le *spese effettivamente sostenute e documentate* per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Organo di amministrazione: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo *forfetario*.

- Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate anche a fronte di una *autocertificazione* - resa ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 – purché non superino l'importo di 10,00 euro giornalieri e 150,00 euro mensili e l'Organo di amministrazione deliberi sulle tipologie di spese e le attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso.

La qualità di volontario è *incompatibile* con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

- Ai volontari impiegati all'estero nelle attività di cooperazione internazionale allo sviluppo, si applicano le modalità indicate dall'articolo 28 comma 2 della legge 125/2014;

- L'associazione deve *assicurare* i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

ART. 19

(Lavoratori)

L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, *anche dei propri associati*, solo quando ciò sia *necessario* ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità statutarie.

In ogni caso, il *numero* dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari o al 5% del numero degli associati.

I lavoratori dell'associazione hanno diritto ad un *trattamento economico e normativo* non inferiore a quello previsto dai contratti collettivi di cui all'art. 51 del Decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81.

In ogni caso, la eventuale *differenza retributiva* tra lavoratori dipendenti non può essere superiore al rapporto 1 a 8, da calcolarsi sulla base della retribuzione annua lorda. L'associazione rende conto del rispetto di tale parametro nel proprio bilancio sociale o, in mancanza, nella relazione di missione del proprio bilancio di esercizio.

ART. 20

(Scioglimento e devoluzione del patrimonio residuo)

In caso di *estinzione o scioglimento* dell'associazione, il *patrimonio residuo* è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore, da quando sarà operativo, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore, o a fini di utilità sociale, nelle more della piena operatività del suddetto Ufficio.

L'Assemblea provvede alla nomina di uno o più *liquidatori* preferibilmente scelti tra i propri associati.

ART. 21

(Rinvio)



Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali

Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal *Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117* (Codice del terzo settore) e, in quanto compatibile, dal Codice civile.

In originale firmato:

***Sangermano Gianfranco , Franchino Giovan Battista , Pacillo Antonio ,
Garropoli Rosa , Cuda Valentino Tommaso , Falco Giorgia , Panico Pietro
Giovanni , Nobre Costa Lindara , Terzi Roberta , Gagliardi Caterina , Luigi De
Santis notaio***



*La presente copia é conforme all'originale documento in più fogli
esistente ai miei rogiti, munito delle prescritte firme e viene rilasciata
per gli usi consentiti dalla legge.*

Cosenza li, 27.07.2020

Luigi Salvatore

